

Procedura negoziata telematica per l'affidamento di un servizio di assistenza tecnica per coadiuvare l'Amministrazione Regionale nella gestione dell'ufficio di rappresentanza di Bruxelles

CIG 8260664395

Tra

la società "Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni" siglabile "FINAOSTA S.p.A.", società con socio unico, con sede in Aosta Via Festaz n. 22, capitale sociale di Euro 112.000.000,00, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta e codice fiscale 00415280072, iscritta all'Albo unico degli intermediari finanziari tenuto da Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B. al n. 114, Capogruppo del gruppo finanziario FINAOSTA iscritto all'albo dei gruppi finanziari ex art. 109 T.U.B., direzione e coordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona _____ nato a _____, il _____, a quanto infra facoltizzato dalla _____ in data _____ (di seguito "FINAOSTA")

E

(di seguito "Appaltatore")

Premesso che

- allo scopo di assicurare il servizio in oggetto è stata esperita gara informale aggiudicata con idoneo provvedimento in data _____ ;
- l'Appaltatore è risultato aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto;
- *aggiungere eventuali requisiti obbligatori previsti in sede di gara/aggiudicazione*

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 (Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Con delibera di Giunta regionale n. 2227 del 23 giugno 1997 e s.m.i. è stato conferito l'incarico a FINAOSTA di attivare l'Ufficio di rappresentanza e Assistenza tecnica a Bruxelles.

Con delibera di Giunta regionale n. 1844 del 30 dicembre 2016 "Approvazione della relazione illustrativa delle attività dell'ufficio di rappresentanza a Bruxelles per l'anno 2017 e del relativo

piano finanziario. Prenotazione di spesa” è stato previsto che, per lo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles della Regione Valle d'Aosta (di seguito “Ufficio”), si provveda in parte attraverso personale regionale e in parte attraverso l'acquisizione di risorse per il tramite di FINAOSTA, sulla base di un piano finanziario che accompagna una relazione illustrativa delle attività previste per l'anno di riferimento (di seguito “Piano delle attività”).

Con delibera di Giunta regionale n. 33 del 31 gennaio 2020 è stato approvato il c.d. Piano delle attività dell'Ufficio di rappresentanza di Bruxelles per l'esercizio 2020, già oggetto di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della società scrivente, con la previsione, tra gli impegni di FINAOSTA, dell'attivazione del servizio in parola.

FINAOSTA procede all'affidamento di un servizio con le finalità di seguito descritte:

- a) collaborare con il personale impiegato dall'Amministrazione regionale e con gli eventuali stagisti selezionati da FINAOSTA alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Ufficio di Rappresentanza, sulla base delle direttive impartite da parte del Dirigente regionale Capo dell'Ufficio di rappresentanza di Bruxelles cui compete l'individuazione e la programmazione dell'insieme delle attività di interesse regionale da porre in essere in ottemperanza al Piano delle attività per l'esercizio di riferimento;
- b) promuovere e supportare la realizzazione, in Belgio, di iniziative promozionali e di comunicazione relative allo sviluppo del tessuto economico regionale, in collaborazione con le competenti strutture dell'Amministrazione regionale;
- c) curare i rapporti con gli organi, organismi e uffici delle istituzioni europee, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, gli uffici di Rappresentanza delle altre Regioni italiane ed europee e gli altri organismi presenti a Bruxelles, anche prestando, a tal fine, assistenza tecnica alle altre strutture regionali;
- d) seguire l'evoluzione della legislazione e della giurisprudenza europea, monitorando e promuovendo la conoscenza dei principali atti normativi da parte delle strutture regionali, con particolare focalizzazione su quelle che possono rappresentare specifico interesse per la Regione Valle d'Aosta, fornendo supporto ai fini della partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa europea nelle competenti sedi e della verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale rispetto alla normativa europea, collaborando nella verifica della sussistenza di procedure pre-contenziose e contenziose per inadempienze o violazioni;
- e) promuovere, anche nell'ambito delle reti di cooperazione operanti a livello europeo, la partecipazione della Regione ai programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea, mediante attività di reperimento, analisi, elaborazione e diffusione dei documenti relativi ai programmi, animazione e assistenza tecnica, finalizzate alla fruizione delle opportunità di finanziamento;
- f) assistere i rappresentanti della Valle d'Aosta in seno al Comitato delle Regioni, agli altri organi dell'Unione europea e al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, coordinando le relative attività.

Le attività dell'Ufficio sono programmate in apposito Piano delle attività approvato dalla Giunta regionale, come anzi detto, con delibera n. 33 del 31 gennaio 2020.

Art. 2 (Oggetto)

L'operatore economico affidatario dovrà:

- effettuare, sotto il coordinamento del Dirigente regionale di riferimento le attività previste nel Piano delle attività (in allegato alla presente, al fine di consentire una ragionata formulazione dell'offerta, si inserisce copia della richiamata DGR n. 33/2020);
- garantire n. 80 giornate lavorative a Bruxelles nel periodo contrattuale previsto suddivise in massimo n. 16 trasferte;
- garantire il presidio dell'Ufficio in occasione di eventi speciali o particolari o di eventi promozionali e di comunicazione che comportino orari extra ordinari anche serali, festivi e/o nei fine settimana;
- garantire il raccordo operativo ed amministrativo con FINAOSTA e la Regione Valle d'Aosta;
- garantire la disponibilità per eventuali riunioni operative o di raccordo presso la sede di FINAOSTA;
- gestire un fondo cassa costituito a Bruxelles da FINAOSTA per le spese quotidiane di modesta entità funzionali all'Ufficio di Rappresentanza;
- predisporre con cadenza mensile reportistica sull'andamento della gestione e dei risultati conseguiti, come concordato in fase di esecuzione con FINAOSTA;
- occuparsi della gestione degli eventuali stagisti selezionati dalla società appaltante (accoglienza a Bruxelles - gestione dell'appartamento degli stagisti - tenuta dei rapporti con FINAOSTA in merito all'attività di stage). L'organizzazione delle attività degli stagisti è coordinata dal Dirigente regionale di riferimento.

Art. 3 (Modalità di esecuzione del servizio)

Le modalità di prestazione del servizio, le attività offerte, l'organizzazione delle fasi di lavoro e le modalità di collaborazione con FINAOSTA sono stabilite nell'“Offerta Tecnica” allegata alla presente contratto.

Per quanto riguarda la gestione del fondo cassa, l'Appaltatore dovrà inviare mensilmente la reportistica prevista dalla procedura interna di FINAOSTA; le istruzioni operative saranno inviate via email entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 4 (Obblighi di FINAOSTA)

FINAOSTA si impegna a fornire le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 5 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore e variazioni disposte da FINAOSTA)

L'Appaltatore, senza il consenso di FINAOSTA, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio prescritte. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario aumentare o diminuire la prestazione prevista si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 106 D.Lgs. 50/2016. Inoltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'Appaltatore e che siano ritenute opportune da FINAOSTA.

Art. 6 (Durata)

Le prestazioni previste dal presente contratto dovranno concludersi entro il _____.

Art. 7 (Corrispettivo)

Il corrispettivo per l'esecuzione dei servizi indicati all'art. 3 è fissato a corpo in euro _____ (_____,00), oltre all'IVA e s'intende onnicomprensivo di tutti gli oneri e le spese di trasferta che si renderanno necessarie per le prestazioni previste dal presente contratto. L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, non sussistendo, allo stato attuale, rischi di interferenze in conformità a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora A.N.AC.) del 5 marzo 2008, n. 3.

Art. 8 (Pagamenti)

Il pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 7 (Corrispettivo) sarà effettuato in più soluzioni **mensili** (importo mensili _____), previa validazione delle attività prestate da parte del Referente di FINAOSTA.

Il pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 7 (Corrispettivo) sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Si comunica che, ai sensi del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (di modifica dell'art. 17-ter del DPR 633/1972), FINAOSTA applicherà la scissione dei pagamenti sulle fatture ricevute (c.d. split payment) per l'acquisizione di beni e servizi.

Solo per operatori nazionali:

Le fatture emesse dovranno riportare l'IVA esposta e l'annotazione "Documento soggetto a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" (il *meccanismo split payment* sarà comunque applicato anche in assenza di detta annotazione).

La fattura, sulla quale dovrà essere indicato il riferimento al contratto (CIG _____), dovrà essere inviata a FINAOSTA attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 e s.m.i.. I dati per la fatturazione sono reperibili all'indirizzo: http://www.finaosta.com/pc/QRCode_00415280072.pdf. L'Appaltatore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima, costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte di FINAOSTA.

I pagamenti saranno subordinati alle verifiche della regolarità contributiva (DURC) e alle verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, ove previste.

Art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. _____, intestato all'Appaltatore presso la banca _____.

L'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra sono:

L'Appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 7 luglio 2011 n. 4. Il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla Contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 10 (Controllo)

Il Referente di FINAOSTA vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal contratto e, qualora ne ravvisi la necessità, impartisce istruzioni in ordine all'espletamento delle prestazioni al Referente dell'Appaltatore.

Art. 11 (Inadempienze e penalità)

Il mancato rispetto di quanto indicato all'articolo 2 e all'articolo 3 per cause imputabili all'Appaltatore comportano l'applicazione di una penale pari a euro 50,00 per ogni giorno di inadempimento non giustificato rispetto a quanto indicato.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto. Resta salva la facoltà per FINAOSTA di risolvere il contratto.

L'ammontare delle penalità sarà compensato con i crediti dell'Appaltatore dipendenti dal presente contratto.

Qualora l'Appaltatore non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui all'articolo 2 e 3, FINAOSTA potrà ricorrere a terzi per prestazioni alternative addebitando i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Art. 12 (Risoluzione del contratto)

FINAOSTA ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti

danno alcuno a FINAOSTA. In caso di recesso di FINAOSTA, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, FINAOSTA potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

FINAOSTA ha inoltre il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. ovvero qualora fosse accertato il venir meno di ogni requisito richiesto dal citato art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

FINAOSTA può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all'art. 108 c.1 e c. 4 del D.Lgs. 50/2016.

Costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile:

- a) cessione dell'azienda o cessazione dell'attività;
- b) cessione a terzi, in tutto od in parte, del contratto;
- c) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi di cui all'art. 3 superiore a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi;
- d) l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto;
- e) la sospensione o il rallentamento del servizio senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
- f) l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- g) l'affidamento a terzi, mediante subappalto o sotto altra forma, delle prestazioni oggetto del presente contratto, al di fuori dei casi consentiti dalla legislazione vigente;
- h) procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore.

In ogni caso di risoluzione del contratto, da comunicarsi tramite PEC, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che FINAOSTA dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 13 (Referenti e comunicazioni)

Per la regolare esecuzione del contratto:

- FINAOSTA nomina come Referente: ;
- l'Appaltatore nomina come Referente: .

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse ai rispettivi Referenti.

In caso di impedimento del Referente, FINAOSTA e l'Appaltatore dovranno darne tempestivamente notizia alla controparte, indicando contestualmente il nominativo del sostituto Referente.

Le comunicazioni dovranno essere trasmesse tramite fax, email, pec o raccomandata A.R., ove previsto, ai seguenti indirizzi:

- FINAOSTA: ;
- Appaltatore:

Art. 14 (Foro competente)

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, nonché degli atti ad esso conseguenti o comunque connessi, sarà di competenza esclusiva del Foro di Aosta.

Art. 15 (Spese e regime fiscale)

Il presente contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso e le eventuali spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione stessa.

Art. 16 (Riservatezza e trattamento dei dati personali)

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga eventualmente a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Art. 17 (Clausola protezione dei dati personali)

FINAOSTA e l'Appaltatore (le Parti) garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza.

I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Sarà onere delle parti del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

A tal proposito ciascuna parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l'analisi dei rischi privacy i cui report sono messi a disposizione reciproca. In caso

di violazione dei dati, ciascuna parte del presente contratto è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salva che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta all'Appaltatore garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela dell'interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura dell'Appaltatore procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell'attività oggetto del contratto da parte di FINAOSTA, quale autonomo Titolare del trattamento.

Art. 18 (Obblighi dell'Appaltatore derivanti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara)
L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto nell'offerta tecnica (in allegato) prodotta in sede di gara.

Art. 19 (Conflitto di interessi)

Qualora durante la vigenza del Contratto dovesse individuarsi una circostanza (di seguito "Circostanza") che possa fare ritenere esistente o potenzialmente esistente un conflitto di interessi fra la FINAOSTA e l'Appaltatore (di seguito, per brevità, le "Parti"), ciascuna delle Parti dovrà comunicare all'altra per iscritto tale Circostanza. Le Parti, entro 10 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione, dovranno incontrarsi per valutare la Circostanza al fine di condividere l'adozione di opportune cautele per gestire la Circostanza stessa in modo da limitare e/o monitorare gli effetti del conflitto di interessi. Qualora le Parti dovessero ritenere sussistente una Circostanza e qualora questa dovesse essere di entità tale da rendere il conflitto di interesse potenzialmente ed eccessivamente incidente sulla relazione fra le Parti e/o sull'adempimento al presente contratto, FINAOSTA avrà diritto di recedere dal contratto stesso con preavviso di 10 (dieci) giorni e con il solo obbligo di versare il corrispettivo dovuto per i servizi e/o le attività effettivamente prestate da intendersi comprensivo dei costi sostenuti e senza obbligo di versare nulla di ulteriore a qualunque titolo.

Art. 20 (Obblighi specifici ai sensi del D.Lgs. 231/2001)

Anche con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di FINAOSTA, il Codice Etico, quale documento che definisce l'insieme di valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente di prevenire, fra l'altro, la commissione dei reati previsti dal Decreto citato. E' interesse primario di FINAOSTA che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con la

Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

Il Codice Etico è consultabile all'indirizzo

http://www.finaosta.com/finaosta/index.php/codice_etico

Il contratto potrà, comunque, essere risolto ex art. 1456 c.c., in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e succ. mod. e int. ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.c., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'Appaltatore per reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, dovrà esserne data immediata comunicazione alla Committente la quale avrà facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..

Art. 21 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Allegati:

- Informativa privacy;
- *Ulteriore documentazione da allegare.*

Aosta,

FINAOSTA S.p.A..

L'Appaltatore